

**Determinazione Dirigenziale n° 1739/2023****SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO**
Proposta n° 623/2023

OGGETTO: FORNITURA DI 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL SETTORE DELLE STRADE, LOTTO 1 CIG 8465057206. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO OESSESERVICE GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. E PIVA: 01930630858

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 200 del 07/06/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023 – 2025;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 02/05/2023 di conferimento al Dott. Fabio De Marco dell'incarico di direzione dell'Area dei Servizi ai Comuni, del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta – Soggetto Aggregatore, del Settore Patrimonio e Provveditorato, del Settore Lavoro - Centri per l'Impiego e di direzione amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza fino alla scadenza del mandato;

Verificati:

- la coerenza del presente provvedimento con l'obiettivo operativo: OBO.07 "Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisto di beni e servizi"- "SER.07.008 "Approvvigionamento di beni e servizi - Fase esecutiva ed approvvigionamento dei Settori" del PEG 2023/2025;
- il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023;

Visto il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici" (d'ora innanzi "Codice");

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n.1409 del 13/10/2020 è stato approvato il capitolato d'appalto relativo alla FORNITURA DI 12 AUTOCARRI AWD ALLESTITI, PER IL SETTORE DELLE STRADE. LOTTO 1 DA GGIUDICARSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA – CIG 8465057206 per l'importo di € 365.200,00 IVA esclusa - LOTTO 2 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG 8465062625 per l'importo di € 29.700,00 IVA esclusa;

con la medesima determinazione Dirigenziale è stata indetta la gara per la fornitura in oggetto, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice;

con determinazione dirigenziale n. 1655 del 23/11/2020 assunta dal Settore della Stazione Appaltante CUC di Area Vasta Brescia, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la fornitura 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL SETTORE DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. LOTTO 1 – CIG 8465057206 a favore dell'operatore economico OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858 che ha offerto un importo unitario di € 31.543,32 oltre Iva per un totale complessivo di € 346.976,52 oltre IVA pari ad un ribasso percentuale del 4,99% (€ 18.223,48);

in data 09/04/2021 veniva sottoscritto il contratto iscritto a rep. Particolare nr. 32 del 09/04/2021 e costituita la cauzione definitiva per l'importo di € 17.348,83 (€ diciassettemilatrecentoquarantotto / 83) – godendo l'operatore economico in argomento della riduzione prevista dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (riduzione del 50%) - agli atti - mediante polizza fidejussoria n. 11000110025889 in data 18/03/2021, emessa da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. (Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con codice IVASS n. A4985, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00180 – ramo 15 CAUZIONI);

in data 12 Aprile 2021 con PEC prot. 58924 del 12/04/2021 veniva inviata la lettera d'ordine per la fornitura in parola nella quale, ai sensi dell'art. 4 del succitato contratto che recita : “ *Il termine di esecuzione della fornitura in argomento, come indicato nella comunicazione ERRATA CORRIGE - TERMINE DI CONSEGNA ART. 5 CAPITOLATO, pubblicata in data 23/10/2021, è di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data di invio a mezzo Posta Elettronica Certificata dell'ordinativo della prestazione, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato descrittivo e prestazionale qui espressamente richiamato*”, si stabiliva che il termine di esecuzione della fornitura scadeva il 12/09/2021;

in data 14/04/2021, con ordinanza di pagamento nr. 1414, a termini dell'art. 7 dell'anzidetto contratto, veniva liquidata l'anticipazione del 30% pari ad € 104.092,96 oltre IVA, e costituita la polizza fideiussoria n 11000110026234 rilasciata dalla Compagnia Bene Assicurazioni SPA dell'importo di € 104.103,37 a garanzia della stessa;

Considerato che entro il 12/09/2021 la Ditta non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali producendo nel tempo, a giustificazione del ritardo, le seguenti comunicazioni,acquisite agli atti :

Documento firmato digitalmente

lettera del 24/09/2021, prot. 162837 (1) con la quale comunicava che per cause di forza maggiore, “*pandemia, metereologiche, nonché difficoltà di approvvigionamento di ricambi elettronici*” la consegna dei veicoli avrebbe subito “*notevoli ritardi*” producendo, a comprova, la comunicazione del fornitore Società Blu Star SPA Concessionaria Ford di Agrigento;

lettera del 22/12/2021, prot. 224263 (2), con la quale comunicava che, nonostante i ripetuti solleciti rivolti alla Concessionaria, l’aggravarsi della crisi strutturale del mercato automobilistico, legata alla mancanza di semiconduttori, aveva paralizzato di fatto la produzione di veicoli, generando incertezze sui tempi di consegna dei veicoli e producendo, a comprova, una comunicazione inviata direttamente dalla Concessionaria Ford;

lettera del 11/01/2022 prot. 3396 (3), con la quale la Ditta, nel ribadire il perdurare della crisi del mercato dell’auto legata alla mancanza di semiconduttori allegava, a comprova, una comunicazione inviata direttamente dalla Ford Italia in data 10/01/2022;

lettera di diffida e messa in mora (prot. 143129 del 01/08/2022) (4) inviata, dallo Studio Legale Avv. Giuseppe Speranza in data 31/07/2022, per conto della propria assistita OESSESERVICE GROUP SRL, alla Concessionaria Blu Star Spa Ford Partner e alla Ford Italia per l’immediata messa a disposizione dei primi 4 autocarri disponibili e ricoverati presso l’allestitore Onnicar di Cuneo;

lettera del 28/11/2022, prot. 223274 (5), con la quale la Ditta, nel ribadire il permanere dello stato di crisi del mercato dell’auto legato alla carenza di componentistica elettronica accentuato anche dal conflitto russo-ucraino, chiedeva l’immediato pagamento delle fatture emesse a fronte delle consegne dei primi autocarri;

Dato atto che:

nel mese di Novembre 2022 sono stati consegnati nr. 2 autocarri e con ordinanza di pagamento nr. 4655 del 01/12/2022 il Settore ha pagato le fatture nr. 24 e 25 del 23/11/2022 cadauna di € 26.937,99 oltre IVA;

nel mese di Dicembre 2022 sono stati consegnati gli altri 2 autocarri e con ordinanza di pagamento nr. 5118 del 28/12/2022 il Settore ha pagato le fatture nr. 26 e 27 del 19/12/2022 cadauna di € 26.937,99 oltre IVA;

Viste le seguenti ulteriori comunicazioni, acquisite agli atti:

In data 19/01/2023, prot. 13905(6), a fronte di un aumento consistente dei prezzi, la ditta chiedeva i seguenti aumenti contrattuali da applicarsi all’importo offerto unitario onnicomprensivo di € 31.543,32 oltre IVA:

- € 5.300,00 oltre Iva ad autocarro;
- € 355,00 per ogni tagliando effettuato
- € 88,00 per ogni pneumatico,

In data 23/01/2023, prot. 13689 (7), la Ditta rappresentava la necessità di rinegoziare il contratto con riferimento alla *relazione della Corte di Cassazione n 56/2020*, per un eccessivo aumento dei costi dovuto a cause, ad essa non imputabili, impreviste, imprevedibili e non programmabili (*alea contrattuale*) al momento della sottoscrizione del contratto ;

In data 30/01/2023 prot. 18513 (8), la Ditta, invocando l’eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili di cui all’art. 1467 del c.c., ribadiva il riconoscimento degli adeguamenti richiesti con precedente comunicazione del 19/01/2023 prot. 13905 (6), da applicarsi su tutti gli autocarri oggetto della fornitura, pena la rescissione del contratto;

In data 15/02/2023, prot. 30627 (9), la Ditta comunicando che nel mese di Marzo 2023 la Ford avrebbe iniziato la messa a disposizione dei restanti 7 autocarri, avanzava il riconoscimento degli aumenti così come richiesti, in assenza dei quali, la fornitura sarebbe stata dirottata dalla Ford su altra commessa;

In data 17/02/2023 prot. 31576/2023 (10) il Settore scrivente, in riscontro alle succitate note del 19,23, 30 Gennaio 2023 e 15 Febbraio 2023, rigettava la richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla ditta per insussistenza dei presupposti normativi a supporto della stessa, ex art. 106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, in assenza di clausola chiara ed inequivocabile contenuta negli atti di gara, ed invitava l'operatore a procedere alla puntuale esecuzione della fornitura nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite, pena l'applicazione delle penali;

In data 13/03/2023, prot. 48426 (11), la ditta nel ribadire la legittimità della richiesta di rinegoziazione delle condizioni pattizie, la riformulava, stesse condizioni, esclusivamente per i 7 autocarri ancora da consegnare rinunciando all'aumento, avanzato in precedenza, sui 4 autocarri già consegnati;

In data 17/04/2023, prot. 73689 (12) , la ditta nel segnalare nuovamente le consistenti perdite finanziarie dovute ai continui incrementi dei prezzi di listino riformulava in € 9.780,00, oltre IVA l'aumento richiesto per ognuno dei 7 autocarri precisando che, per ragioni legate alla continua fluttuazione dei prezzi di mercato, non avrebbe più assunto a proprio carico l'esecuzione dei servizi complementare previsti contrattualmente (tagliandi e pneumatici) rimettendo tale adempimento a carico dell'Amministrazione;

In data 18/04/2023, alla luce dell'anzidetta comunicazione, la Ditta, telefonicamente, veniva nuovamente richiamata al rispetto degli impegni contrattuali assunti, pena l'applicazione delle penali e l'eventuale conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale;

In data 03/05/2023 prot.nr. 83399 (13) la Ditta, in risposta alla predetta conversazione telefonica, al fine di procedere alla consegna dei restanti 7 autocarri, riformulava in € 9.750,00, oltre IVA l'aumento richiesto per ogni autocarro, *in consegna*, ribadendo di non assumere a proprio carico l'esecuzione dei servizi complementari e chiedendo la rinuncia da parte dell'Amministrazione all'applicazione delle penali;

In data 12/05/2023 prot. 90781 (14), l'Amministrazione scrivente , nel contestare l'inadempimento contrattuale legato al mancato rispetto del termine di consegna degli autocarri previsto per il 08/09/2021, diffidava la Ditta ad adempiere al completamento della fornitura entro il 30/06/2023 , pena la risoluzione del contratto (*art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto*) per grave inadempimento, con conseguente segnalazione all'A.N.A.C e fermo restando il pagamento delle penali (*art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto*), calcolate dalla data della nota del 17 Febbraio 2023 prot. 31576/2023, nonché l'eventuale risarcimento di ulteriori maggiori danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza del protratto comportamento inadempiente (ritardo);

In data 09/06/2023, prot. 111799 (15), lo Studio Legale Avv. Calogero Marino, per conto della propria assistita Ditta Oesseservice, in riscontro all'anzidetta diffida (prot. 90781 del 12/05/2023) (14), ribadiva:

- l'estraneità della Ditta ai fatti che hanno determinato l'inadempimento contrattuale e che lo stesso non può essere ricondotto ad una negligenza da parte dell'operatore economico bensì a cause di forza maggiore, imprevedute ed imprevedibili al momento della formulazione dell'offerta, legate all'accadimento nell'ultimo triennio di 3 eventi “ *pandemia Covid 19 , crisi dell'approvvigionamento di semiconduttori e per ultimo il conflitto Russo-Ucraino*” che hanno generato una crisi mondiale del mercato

dell'auto con gravi ripercussioni sulla filiera produttiva ;

- come, il “*sussistere di circostanze straordinarie imprevedute ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto*” giustifichi ampiamente l'istanza di rinegoziazione delle condizioni economiche avanzata dalla Ditta volta a ricondurre “*il contratto ad equità anche nel rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale sancito dall'art. 9 del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023*” e che l'applicazione di “*tale strumento manutentivo del rapporto contrattuale*”, in applicazione dei principi ricavabili dall'ordinamento civilistico, sia condizione inderogabile affinché la Ditta possa portare a compimento la fornitura dei restanti 7 autocarri;
- il riconoscimento alla Ditta dell'aumento di € 9.750,00 oltre IVA per ciascuno dei restanti 7 autocarri per un importo complessivo di € 68.250,00 oltre IVA avvertendo che “*in caso di mancato positivo riscontro verranno adite le competenti Autorità Giudiziarie per la tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi della Ditta*”, senza null'altro dire rispetto all'esecuzione dei servizi complementari (tagliandi, garanzia e pneumatici);

Rilevato che, a tutt'oggi, non sono intervenuti cambiamenti nel quadro normativo atti a chiarire l'annosa questione della revisione dei prezzi nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture i cui bandi sono stati pubblicati antecedentemente alla data del 27 Gennaio 2022, come nel caso in specie, pertanto si ribadisce quanto già espresso nelle comunicazioni del 17/02/2023 prot. 31576/2023 (10) e del 12/05/2023 prot. 90781 (14) ossia “*In linea generale, quindi, le stazioni appaltanti possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall'art. 106 citato, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili” e la giurisprudenza è peraltro conforme nel ritenere : “così come nel corso del rapporto contrattuale l'impresa appaltatrice è tutelata, in caso di un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall'istituto della revisione del prezzo (ove previsto dagli atti di gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico (Tar Lombardia 311/2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 10 marzo 2022, n. 232, richiamata da T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 giugno 2022, n. 1343; anche Consiglio di Stato, IV, 31 ottobre 2022, n. 9426), ed ancora: “in presenza di una espressa esclusione negli atti di gara di ogni ipotesi di revisione del prezzo, l'impresa appaltatrice rimanga sprovvista di mezzi di tutela nel caso in cui si verifichi un aumento esorbitante dei costi del servizio in grado di azzerarne o comunque di comprometterne in modo rilevante la redditività; nel corso del rapporto, infatti, anche in presenza di una previsione escludente della legge di gara qualora si verifichi un aumento imprevedibile del costo del servizio in grado di alterare il sinallagma contrattuale rendendo il contratto eccessivamente oneroso per l'appaltatore, questi può sempre esperire il rimedio civilistico di cui all'art. 1467 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta, alle condizioni previste dalla norma e, ovviamente, con azione proposta dinanzi al giudice competente “(Tar Brescia 239/2022), confermando di non poter accogliere l'istanza di revisione dei prezzi avanzata dalla Ditta Oesseservice, ancorché la stessa sia sottesa a ripristinare e conservare l'equilibrio contrattuale, per assenza di presupposti normativi che legittimino il ricorso, da parte di questa Amministrazione, al predetto istituto non essendo il medesimo previsto nei documenti di gara iniziali ;*”

Evidenziato che:

è necessario, per l'autocarro targato GL602RG, effettuare il primo tagliando previsto dal servizio complementare Service Pack incluso nel prezzo offerto dalla Ditta e che il Centro Assistenza autorizzato, indicato nei documenti di gara e confermato dalla stessa nella nota del 30/11/2023 prot. 224638 (16), in atti, non può effettuare l'intervento in quanto sul mezzo non è stato attivato il pacchetto Service Pack;

Documento firmato digitalmente

in data 11/07/2023 con nota prot. 134391 (17) , in atti, la scrivente Amministrazione invitava nuovamente la Ditta a fornire, entro otto giorni dal ricevimento della PEC, idonea documentazione comprovante l'attivazione e l'assunzione in capo alla medesima degli obblighi contrattuali inerenti i predetti servizi complementari sui 4 autocarri già consegnati , precisando che l'assenza di riscontro ovvero il riscontro non esaustivo, avrebbe comportato la qualificazione della mancata fornitura dei servizi complementari come inadempimento contrattuale;

in data 14/07/2023 con nota prot. 137104 (18), in atti, lo Studio Legale Avv. Calogero Marino, per conto della propria assistita Ditta Oesseservice, rinnova l'invito all'Amministrazione Provinciale ad una tempestiva rinegoziazione del contratto, subordinando l'erogazione dei servizi complementari, attualmente sospesi, al positivo accoglimento della predetta proposta;

Tenuto conto che nella comunicazione del 13/03/2023 prot. 48426 (11), la Ditta aveva espresso la rinuncia alla richiesta di revisione del prezzo per i 4 autocarri già consegnati, pertanto la stessa, nel rispetto degli obblighi contrattuali, è tenuta, nel frattempo, a garantire, sui predetti autocarri, l'esecuzione di tutti i servizi complementari previsti agli art. 7 e 8 del CSA, senza null'altro pretendere dall'Amministrazione;

Considerato che:

effettuata la necessaria ponderazione della gravità del comportamento dell'affidatario della fornitura, il protrarsi del ritardo nella consegna dei rimanenti 7 autocarri è diventato insostenibile e improcrastinabile e tale da compromettere l'interesse pubblico perseguito che è quello di sostituire gli autocarri ormai vetusti in dotazione al Settore Strade per consentire lo svolgimento, in sicurezza, dell'attività istituzionale legata al servizio di vigilanza sulla rete stradale provinciale montana e pedemontana ;

l'inadempimento costituisce un comportamento gravemente omissivo della Ditta Oesseservice , la quale è venuta indubbiamente meno all'obbligo, contrattualmente assunto, di eseguire i patti nei tempi e termini convenuti, comportamento questo che , a norma dell'art. 1455 c.c., assume i caratteri della gravità e ciò sia in senso soggettivo , in relazione cioè all'interesse della Provincia di Brescia , sia in senso oggettivo , in relazione all'economia generale del contratto e dell'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ;

Visto l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto che dispone la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del Codice;

Rilevato, alla luce di quanto sopra esposto, la sussistenza di tutti i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto ex art. 108 del D.Lgs. 50/2016, avendo definitivamente accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali dell'affidatario della fornitura rispetto alle previsioni pattuite che ha compromesso il buon esito e la regolare conclusione della stessa impedendo all'Amministrazione Provinciale di poter sostituire , nei tempi prefissati, gli autocarri ormai vetusti , con conseguente danno dovuto alle maggiori spese sostenute per gli interventi di manutenzione resi necessari per la messa in sicurezza dei predetti autocarri;

Ritenuto che solo con la risoluzione del contratto per grave inadempimento può essere tutelato l'ulteriore bene giuridico costituito dall'interesse di questa Amministrazione a liberarsi dal vincolo violato ed indire una nuova procedura di gara per concludere un nuovo contratto;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla risoluzione del contratto stipulato con l'affidatario OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858 in data 09/04/2021, iscritto a rep. Particolare nr. 32 del 09/04/2021, per grave inadempimento delle prestazioni nei tempi e modalità oggetto di affidamento, inadempimento che ha compromesso l'esecuzione della fornitura così come affidata e sulla quale erano incentrate le

aspettative dell'Amministrazione;

Data atto che:

si procederà, successivamente al recupero dell'anticipazione versata di € 104.092,96 oltre IVA, a fronte di apposita polizza fidejussoria n. 11000110026234 rilasciata dalla Compagnia Bene Assicurazioni SPA dell'importo di € 104.103,37 in data 11/04/2021, per la residua parte di € 66.241,00 non dovuta per la mancata fornitura di nr 7 autocarri;

si procederà, successivamente, ad escutere la cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 11000110025889 in data 18/03/2021, emessa da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. (Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con codice IVASS n. A4985, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00180 – ramo 15 CAUZIONI) per un importo di € 17.348,83 (€ diciassettemilatrecentoquarantotto / 83) , godendo l'operatore economico in argomento della riduzione prevista dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (riduzione del 50%) - agli atti ;

la quantificazione analitica dei danni subiti dall'Amministrazione per la maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura a seguito del presente provvedimento di risoluzione contrattuale, verrà esplicitata con successivo provvedimento dirigenziale, che determinerà anche ai sensi dell'art. 103, co. 2 del Codice, l'importo di possibile rivalsa dell'Amministrazione sulle garanzie prodotte di legge dall'appaltatore, in sede di stipula contrattuale;

si agirà nei confronti della Ditta OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858 per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni, per grave inadempienza contrattuale, al di là del possibile ristoro ottenibile con le suddette garanzie;

si procederà a comunicare all'ANAC il presente provvedimento di risoluzione per inadempimento dovuto al grave ritardo nell'esecuzione della fornitura affinché si provveda all'iscrizione nel Casellario Informatico dell'Impresa Oesseservice Group srl;

si procederà a comunicare il presente atto dirigenziale alla Ditta OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;

Preso atto che con determinazione dirigenziale nr. 559 del 04/04/2022, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è stata nominata in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) la Sig.ra Tiziana Orlandi, Istruttore Direttivo Amministrativo P.O. del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta, in sostituzione del Dott. Carlo Caromani;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

per le motivazioni suesposte,

1. che la premessa normativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Documento firmato digitalmente

2. di non accogliere l'istanza di revisione delle condizioni contrattuali di cui al contratto sottoscritto in data 09/04/2021, iscritto a rep. Particolare nr. 32 del 09/04/2021, per la fornitura di 11 autocarri Ford Transit AWD allestiti, avanzata dalla ditta affidataria OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858, per assenza di presupposti normativi che giustificano il ricorso a tale istituto, essendo il medesimo non previsto negli atti di gara iniziali;
3. di dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 co. 3, del Codice, per gravi ritardi nell'esecuzione della fornitura da parte della Ditta OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858 e per le ragioni in premessa contenute e richiamate, il contratto per la fornitura di 11 Autocarri Ford Transit AWD, allestiti, stipulato con il predetto appaltatore in data 09/04/2021, iscritto a rep. Particolare nr. 32 del 09/04/2021;
4. di dare atto che si procederà con l'escussione integrale della garanzia fideiussoria prestata dall'appaltatore a garanzia dell'anticipazione liquidata sul prezzo della fornitura ai sensi dell'art. 35 co. 18 del Codice, così come modificato dall'art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 e dall'art. 3, comma 4 La legge 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021, mediante fideiussione assicurativa, polizza nr. 11000110026234 rilasciata dalla Compagnia Bene Assicurazioni SPA in data 11/04/2021;
5. di dare atto che si procederà ai sensi dell'art. 103 commi 1 e 2 del Codice, con l'escussione integrale della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore mediante fideiussione assicurativa, polizza nr. n. 11000110025889, emessa da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. (Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con codice IVASS n. A4985, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00180 – ramo 15 CAUZIONI) in data 18/03/2021;
6. di dare atto che ci si riserva di intraprendere eventuali ulteriori azioni di rivalsa nei confronti della Ditta OESSESERVICE GROUP SRL per il risarcimento di ulteriori e maggiori oneri derivanti dalla grave inadempienza contrattuale che dovessero eccedere il ristoro ottenibile dall'escussione dell'anzidetta garanzia;
7. di dare atto che la quantificazione analitica dei danni subiti dall'Amministrazione per la maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura a seguito del presente provvedimento di risoluzione contrattuale, verrà esplicitata con successivo provvedimento dirigenziale, che determinerà anche ai sensi dell'art. 103 co. 2 del Codice, l'importo di possibile rivalsa dell'Amministrazione sulle garanzie prodotte di legge dall'appaltatore, in sede di stipula contrattuale;
8. di riservare ad ulteriore provvedimento la decisione di agire nei confronti della Ditta OESSESERVICE GROUP SRL con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858 per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni, per la grave inadempienza contrattuale, una volta escusse le suddette garanzie;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Sig.ra Tiziana Orlandi, Istruttore Direttivo Amministrativo P.O. del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta, ora Funzionario Amministrativo con EQ del Settore Patrimonio e Provveditorato;
10. di comunicare all'ANAC il presente provvedimento di risoluzione per grave inadempimento dovuto al grave ritardo nell'esecuzione della fornitura affinché si provveda all'iscrizione nel Casellario Informativo dell'Impresa Oesseservice Group srl;
11. di comunicare il presente provvedimento dirigenziale alla Ditta OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal

ricevimento della stessa comunicazione;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione avanti il Tribunale di Brescia.

Brescia, li 03-08-2023

II DIRIGENTE
FABIO DE MARCO



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**Proposta di Determinazione Dirigenziale
SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
Proposta n° 623/2023**

OGGETTO: FORNITURA DI 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL SETTORE DELLE STRADE, LOTTO 1 CIG 8465057206. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO OESSESERVICE GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. E PIVA: 01930630858

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

In relazione alle proprie competenze, si esprime parere

☒

Favorevole

☐

Contrario

Brescia, li 01-08-2023

Il Responsabile
TIZIANA ORLANDI



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Proposta di Determinazione

SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

Proposta n° 623/2023

OGGETTO: FORNITURA DI 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL SETTORE DELLE STRADE, LOTTO 1 CIG 8465057206. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO OESSESERVICE GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. E PIVA: 01930630858

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒

Favorevole

☐

Contrario

Brescia, li 02-08-2023

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI



Determinazione Dirigenziale n° 1739/2023

SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: FORNITURA DI 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL SETTORE DELLE STRADE, LOTTO 1 CIG 8465057206. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO OESSESERVICE GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. E PIVA: 01930630858

Provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 03-08-2023 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, li 03-08-2023

Il Responsabile
GIULIANO TARLETTI